Il Prot. de 152180

WWF Savona
Indirizzo:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it

WWF for a living planet®

Prot. 66 ep

Savona, lì 11/04/2012

REGIONE LIGURIA 13.4.12 DIPENDENZA ALLA STRUTTURA

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
c.a. Resp. Procedimento Ing. Edoardo De Stefanis

Oggetto: **Impianto eolico** denominato EE04 da realizzarsi in Comune di Rialto (SV)
Numero pratica: 500. Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni tecniche qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Savona
Il Presidente
Anna Maria Fedi

Anna Maria Fedi

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
16.04.12 000173
N° PROTOCOLLO 57148

Il Presidente WWF Sezione Liguria
Marco Piombo

Marco Piombo

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
19 APR. 2012
PROT. N. 57148
ASSEGNATO A
IN DATA 19/4/12 IL DIRIGENTE

Lo scopo finale del WWF Savona è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
Associazione WWF Savona
via dei Mille 4 17100 Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate n. 2388
100% recycled paper

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

WWF for a living planet

Impianto eolico denominato EE04 da realizzarsi in Comune di Rialto (SV) Numero pratica: 500.

Osservazioni

Savona, 11 Aprile 2012

A cura di:

WWF Savona WWF Sezione Liguria

Premessa

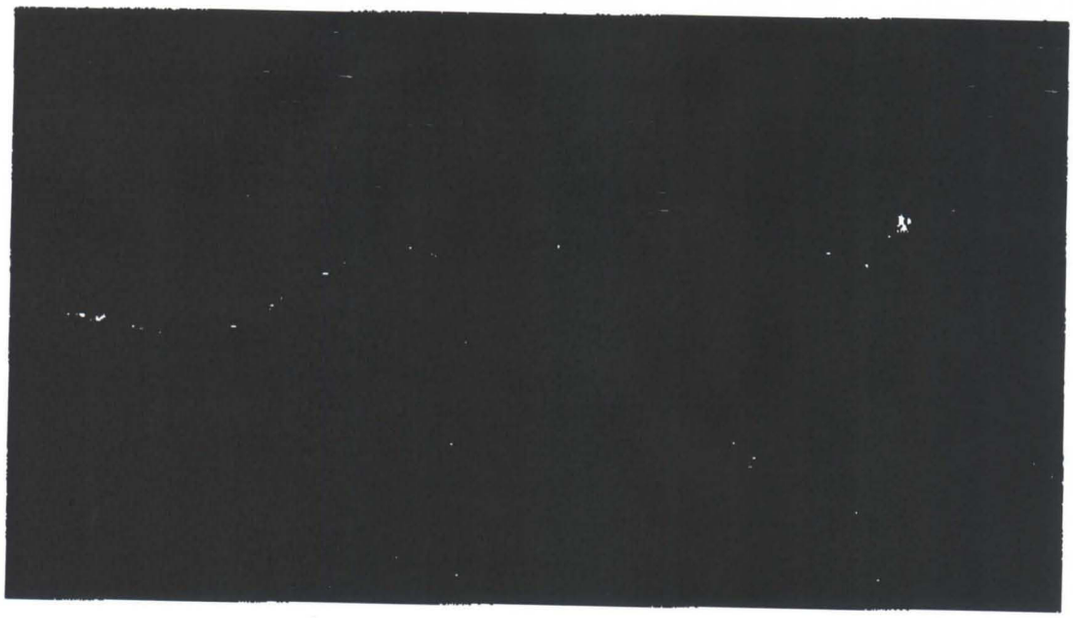
Considerazioni generali

Osservazioni nel merito.

Si ritiene di dover evidenziare alcuni elementi di criticità che portano a esprimere una richiesta di parere negativo, in relazione alle incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio, in merito alla realizzazione del progetto.

In maniera molto sintetica si può osservare:

- L'Impatto cumulativo



L'effetto barriera, tra progetti approvati e/o in via di approvazione risulterebbe abbastanza evidente !

esame gli elaborati tecnici descrittivi a supporto del progetto ne evidenziano la criticità, ... quanto gli interventi proposti introducono una serie di trasformazioni al suolo che inducono a ritenere fuori scala il complesso degli interventi e probabilmente discutibile la scelta del sito. Le opere accessorie non sono aspetti secondari ad un intervento del genere, in quanto rischiano di determinare ricadute paesaggistiche ben più gravi delle

WWF for a living planet®

ornitologica e botanica contengono già molteplici misure mitigatorie, ritenute idonee a garantire una diminuzione del livello di impatto, la cui applicazione si ritiene condizione per considerare assentibile il progetto. Si ritiene comunque necessario introdurre le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. azioni da predisporre prima dell'inizio dei lavori: nella relazione botanica viene dichiarato che "l'eliminazione di nidi è quasi assente, in quanto questi non sono stati osservati sulle piante individuate per l'abbattimento e in quanto la posizione di crinale è generalmente evitata perché meno idonea rispetto a posizioni di versante, più riparate dal vento". Si ritiene invece opportuna una ricognizione di tutti gli alberi individuati come elementi da abbattere, come suggerito anche nella relazione ornitologica ed in considerazione della presenza del picchio nero, specie contenuta in allegato I della direttiva Uccelli. Tale ricognizione dovrà essere eseguita da esperto ornitologo e nel caso venisse rilevata la presenza di nidi appartenenti a specie di interesse conservazionistico dovranno essere adottate le misure idonee a garantirne la salvaguardia (....);

Non si comprende:
come a fronte delle criticità riscontrate nella RELAZIONE ISTRUTTORIA n ° 349 del 12 dicembre 2007 quali ad esempio:

- l'impatto dell'*impianto eolico sulla chirotterofauna,*
- *la presenza di numerose specie di avifauna anche inserite in allegato I della Direttiva Uccelli che vanno ad aggiungersi a quelle fornite da indagine universitaria, già riferite in merito al proposto ampliamento dell'impianto eolico di Pian dei Corsi;*
- *dove è stato individuato un territorio trofico per coppie di aquile provenienti sia da SO che da NE, che sottolineano ulteriormente il pregio dell'area da questo punto di vista.....";*
- le affermazioni del tipo: *"(...) Dunque le presenze faunistiche (ornitica e chirotterologica) emerse a seguito delle attività di monitoraggio risultano essere di notevole rilevanza sotto il profilo della salvaguardia naturalistica. ;* Il monitoraggio effettuato ha descritto le zone strettamente connesse all'area di installazione del nuovo parco eolico, senza prendere in considerazione gli impatti procurati sull'avifauna dalla creazione del sistema di impianti di crinale. Tutte le informazioni descritte fanno comunque propendere per ritenere altamente probabile un'interferenza negativa del progetto proposto sulla componente ornitica. E ancora... ***In riferimento alla portata dei potenziali impatti che sembrano configurarsi sulle componenti avifaunistica e chirotterologica che popolano e transitano nell'area in esame, e a fronte delle insufficienti misure di mitigazione previste per la riduzione degli stessi, la realizzazione dell'impianto eolico è da ritenersi critica.*** **A maggior ragione se si considera l'estensione del fronte di aerogeneratori che andrebbe a caratterizzare il crinale nel suo complesso e la difficoltà di mitigare tale impatto. (...)";**

a fronte di indagini **condotte successivamente nel periodo 9 marzo – 3 giugno 2008, a carico sia delle specie migratrici che di quelle nidificanti, abbiano prodotto un interesse ornitologico piuttosto modesto !**
Seppur non si intenda in questa fase approfondire le contraddizioni palesi e la superficiale trattazione della seconda parte di indagini faunistiche già citate, si desidera segnalare che l'impatto derivante dal progetto sui chirotteri e sull'avifauna non solo non è mitigabile se non durante la fase di realizzazione (controllo presenza di nidi e alberi da tagliare), altro è invece la fase di esercizio.

WWF *for a living planet*

Forse sfugge la conoscenza della dinamica di volo degli uccelli, che, contrariamente a quanto si pensi effettuano spesso volo cieco nelle nuvole e nella nebbia, forti della memoria genetica e acquisita dei luoghi che essi attraversano per le diverse attività (ricerca cibo, corteggiamento, migrazione, svernamento). Inoltre, chi si occupa di avifauna sa perfettamente che l'altezza di volo dipende non dalla specie ma da più condizioni, sia del singolo uccello (stanchezza fisica, età, esperienza) sia esterne (condizioni meteorologiche quali pioggia, vento forte, caldo, freddo) che legate all'attività che esso svolge (migrazione, predazione, fuga, corteggiamento, difesa territoriale ecc). Appare ancor più discutibile, alla luce di questi nostri brevi richiami a conoscenze basilari del mondo dell'avifauna, quanto scaturito dalla seconda "indagine" che appare a nostro avviso più un attestato di bontà del progetto che un'indagine faunistica vera e propria. Inoltre, ci preme evidenziare che l'impatto derivante dal progetto sia sugli uccelli che sui chirotteri, non è selettivo: può colpire la specie più comune come quella più rara e vulnerabile e non è certo controllando se ci sono nidi negli alberi, che si eviterà il depauperamento della biodiversità dell'area anche su larga scala né si eviterà di compromettere specie che l'Unione Europea di contro ci chiede di tutelare, non solo laddove sono state individuate (quindi nei siti della Rete Natura 2000) ma anche nei corridoi di spostamento migratorio e non (quale la rete ecologica, esattamente dove ricade il progetto in oggetto).

I dati 2008 seppur in contrasto con le criticità rilevate già dal 2007 e da quelli recentemente condotti, dimostrano l'elevata presenza di avifauna, il che fa presumere che le specie abbiano un range di volo nell'area abbastanza costante e quindi anche un loro possibile alto rischio di collisione.

Inoltre l'inusuale diversità avifaunistica, determinata dai forti contrasti ambientali, è validamente indicata dalla compresenza, in un'unità territoriale di proporzioni tutto sommato modeste, di uccelli tipici di ambienti prativi a stretto contatto con specie forestali. Rilevata nello studio avifaunistico la presenza di 6 specie di particolare interesse conservazionistico.

Se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.

Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE e che la individuazione di siti eolici, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).

Si rende necessario che negli elaborati di valenza ambientale, ovvero nella Relazione del *Quadro di riferimento ambientale* dello Studio di Impatto Ambientale e nello Studio di Incidenza, che dovrà essere meglio composto con una propria autonomia procedurale, ora su un documento, ora sull'altro, ora su entrambi, a seconda della loro applicabilità, considerare le indicazioni che seguono.

WWF *for a living planet*®

Per la parte normativa:

1 applicare i disposti della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 *"che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"* (recepita in Italia con D.lgs 152/2006 e *smi*) in merito alle trasformazioni territoriali in ambienti umidi e agli interventi in corsi d'acqua, con particolare osservanza alle richieste dell'art. 4 sul non deterioramento dei corpi idrici;

2 considerare le richieste normative della Convenzione di Bonn del 23.06.1979, della Convenzione di Berna del 19.07.1979 e dell'Accordo EUROBATS del 04.12.1991 che sono leggi dello Stato, rispettivamente la 42 del 25.01.1983, la 503 del 05.08.1981 e la 104 del 27.05.2005;

3 fare in modo che le attuali mancanze tecnico-scientifiche e procedurali, siano adeguatamente compensate per rispondere pienamente alle richieste delle Direttive comunitarie 79/409/CEE, art. 4, c. 1, c. 2 e c. 4 e 92/43/CEE, art. 6, c. 2, c. 3 e c. 4 e artt. 12 e 13;

4 **assicurarsi che quanto espresso nella precedente lettera 3 conduca parimenti la proposta di individuazione, ad essere conforme alle richieste del DPR 357/1997 e *smi*,**

e che detta conformità abbia nello Studio di Incidenza, punto per punto, una sua tracciabilità logica e consequenziale.

Osservazioni

Esaminando le documentazioni cartografiche regionali, nonché i vincoli presenti nell'area, si evidenziano numerose criticità che portano ad indicare come aree non idonee l'area di crinale in oggetto nel proseguo di quella già individuata dalla Regione.

MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE

La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

3. Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);
4. **Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;**
5. Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di
impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);

La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.

WWF *for a living planet*®

L'area interessata quindi come anche descritto nelle considerazioni conclusive dello studio avifaunistico presenta un discreto interesse ornitologico soprattutto in relazione alla nidificazione locale di specie di pregio.

A tal riguardo si osserva che tali criticità rientrano a pieno titolo nelle aree interessate dal progetto.

- Le Misure di mitigazione

La definizione della significatività degli impatti è ampiamente lontana da essere stata stabilità con certezza o buona approssimazione scientifica. La mancanza di approfondimenti ecosistemici sulle interazioni intra- e interspecifiche e con l'ambiente, sta a significare che il Proponente ha dimostrato carenze in materia e, conseguentemente, procede abbastanza casualmente anche con le misure di mitigazione, utilizzando pochi spunti a sua disposizione che non possono essere considerati né sufficienti né opportuni.

Il ripristino post operam delle aree interessate dal cantiere, ma non necessarie in fase di esercizio, non è certamente né una misura specie-specifica né, semmai, habitat-specifica: detto ripristino è una misura assolutamente normale, che è obbligatoria alla fine di qualsiasi intervento, indipendentemente dalla loro natura.

Su questo punto c'è tuttavia di più. Infatti, se il Proponente, all'interno di una procedura di valutazione come da Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, chiama in causa i "ripristini" come misure di mitigazione, commette un grossolano errore di interpretazione: i ripristini non sono da considerarsi misure di mitigazione bensì misure di compensazione.

- Dismissione dell'impianto

Tendenzialmente si legge nei vari progetti che a fine impianto gli stessi aerogeneratori verranno eliminati, ma la piattaforma resterà e verrà interrata. Considerato che l'opera quale la piattaforma potrebbe considerarsi a fine utilizzo quale rifiuto ai sensi delle normative vigenti, con un condizionamento permanente nel sottosuolo ad aggravio di future realizzazioni antropiche. Si osserva che a fine vita di ogni impianto lo stesso deve essere dismesso completamente, comprese quindi le piattaforme e le linee elettriche di collegamento, anche se interrate.

- Interdistanze tra gli aerogeneratori

Si osserva che:

- per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione di impianti eolici le Linee Guida del Ministero delle Sviluppo Economico e alle Linee Guida del Ministero delle Attività Culturali indicano che, al fine di evitare l'effetto "selva", la distanza fra gli aerogeneratori deve essere non inferiore a 5 x diametro rotore.

- Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.

Premessa.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:

WWF for a living planet®

La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

- ***emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali;***

La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti:
stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale;

La Regione verifica, inoltre, il potenziale reale per lo sfruttamento dell'energia eolica in Liguria, garantendo sia la salvaguardia ***degli elementi paesaggistici e faunistici*** *individuati come sensibili, sia la qualità progettuale e l'efficacia degli interventi coerentemente con quanto disposto con deliberazioni della Giunta regionale n. 966/2002 e n. 551/2008, attraverso l'analisi della fattibilità delle localizzazioni proposte dagli Enti e dai privati alla luce della cartografia delle aree non idonee.*

" La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti.

individuare nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti;

- stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale;

- Rete natura 2000

Si evidenzia la presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** n data **18.12.2009 N. 1793 "Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".** Con DGR n. 1793 del 28 dicembre 2009 la Regione ha istituito la Rete ecologica e approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali.

L'area si sviluppa lungo un rilievo che comprende un mosaico di estese faggete ad alto fusto e rupi calcareo-dolomitiche, nelle quali si riscontrano significativi endemismi delle Alpi sudoccidentali.

Le specie rilevate lungo tale rilievo sono: Campanula sabatia, Callimorpha quadripunctata ed Helianthemum lunulatum. Mentre sono in prevalenza presenti l'habitat "Faggeti del Luzolo-Fagetum" (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I cod. 9110), e habitat di "Foreste di Castanea sativa" .

WWF *for a living planet*

Sarebbero secondo quanto indicato nel progetto, presenti solamente due specie floristiche protette a norma di legge, una delle quali, l'Aquilegia vulgaris, è a protezione assoluta, mentre la Daphne mezereum è a raccolta regolamentata (ai sensi dell'Allegato C LR 9/84).

Se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.

Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE e che la individuazione di siti eolici, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).

Nel progetto si evince che gli impatti dovuti alla realizzazione del parco eolico in oggetto non risulterebbero significativi per i motivi di conservazione dei Siti Natura 2000 individuati.

Consistenti dati, evidenziano un elevato impatto degli impianti eolici industriali sulle biocenosi, per i quali rimandiamo al documento del WWF intitolato" WWF Eolico & Biodiversità – Linee guida per la realizzazione di impianti eolici industriali in Italia, AAVV, gennaio 2009".

Anche dalle seguenti misure che avrebbero "di fatto effetto di mitigazione" dell'impatto su fauna ed avifauna, si rileva come alcune di esse non siano che caratteristiche tecniche dell'impianto e non possano essere considerate come mitigazioni, in quanto non pensate e finalizzate a tale scopo.

La Regione Liguria con delibera n.966 del 05/09/02 (Criteri per elaborazione relazione verifica/screening per impianti eolici) definisce quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici in quanto caratterizzate da forte naturalità, integrità **ed elevata sensibilità paesistica.**

Inoltre l'area di elevato valore paesaggistico ambientale è sottoposta a tutela e nel caso specifico la regione in alcuni procedimenti autorizzativi rilasciati ha prescritto che *eventuali ulteriori potenziamenti debbano essere traguardati aumentando la taglia delle macchine e non installando nuove unità, nonché senza ulteriore espansione della fattoria eolica lungo il crinale e previa verifica di compatibilità con il quadro conoscitivo della biodiversità aggiornato dai monitoraggi naturalistici; ....."*

- **P.T.C.P.**

Osservazioni:

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.

Circa i beni paesaggistici vincolati come descritti dal citato Decreto, l'area interessata dall'installazione ricade all'interno dell'area vincolata del "Complesso paesistico del Melogno e della Dorsale Alpino-Appenninica nel Savonese caratterizzato da sentieri antichi e da splendide cornici" istituito con Decreto Ministeriale 24/04/1985 pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U. 143 del 16/06/1985. All'interno del decreto istitutivo viene spiegato il motivo di tutela dell'area considerata: *"perché zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci, etc., che le conferiscono il caratteristico aspetto ligure-piemontese"* inoltre *"è attraversato da numerosi sentieri che offrono visuali ora chiuse dalla fitta cornice vegetale, ora aperte sulla costa ligure, ora sull'intero arco alpino piemontese", con segnalazione dei "sentieri di Pian dei Corsi, del Colle di S. Giacomo e delle tagliate che nei secoli passati erano gli unici collegamenti tra l'entroterra e la costa".*

Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";*

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti".

Al comma 3, **"non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"**.

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

WWF *for a living planet*®

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Come già osservato, l'area oggetto dell'intervento *è vincolata dal D. M. 24 aprile 1985, che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.*

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona...(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

Presenza di aree boscate sottoposte anche a tutela di consolidamento **(CO)ASSETTO VEGETAZIONALE del P.T.C.P..**
Visto che i progetti prevedono il disboscamento di porzioni di aree boscate e/o in fase di evoluzione verso il bosco, gli stessi sono in contrasto con quanto previsto dal punto 2. *L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.*
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati....

Assetto Geomorfologico del P.T.C. P.:
- regime MA (Mantenimento) disciplinato dall'art 15 delle norme di attuazione del PTCP.

L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica nelle situazioni in cui gli interessi di ordine ecologico sono preminenti in considerazione della
relativa integrità dell'ambiente o della presenza di rilevanti valori morfologici, tanto nel caso in cui sia stato raggiunto uno stato di sostanziale
equilibrio, quanto nel caso in cui si registrino dinamismi più o meno accentuati.
L'obiettivo è quello di assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una configurazione di crescente stabilità, con ciò stesso garantendo
la tutela dei valori emergenti ed il permanere delle esistenti condizioni di relativa integrità.

WWF for a living planet®

La pianificazione dovrà pertanto essere orientata a consentire esclusivamente quegli interventi che non incidono sull'attuale assetto geomorfologico considerato alla scala territoriale.

I progetti contrastato con i regimi (insediativo-geomorfologico e vegetazionale) indicati dal P.T.C.P.

A tal riguardo si osserva che tali aree non risultano urbanisticamente idonee alla realizzazione di impianti eolici.

- Pianificazione Urbanistica e Territoriale. Obbligo di V.I.A. e V.D.I..

La proposta in questione per la superficie, le dimensioni di impatto previste e la presenza di specie e habitat tutelati, nonché di quanto indicato dalla L.R. 38/98 e s.m.i., ricade nei disposti dell'assoggettamento alla V.I.A ai sensi della L.R. 38/98 e s.m.i. nonché nei disposti dell'obbligo della Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 28/2009.

- Sussiste il vincolo per l'area boscata.
Nell'istruttoria si dichiara che gli interventi di sistemazione della strada di accesso e le opere afferenti la costruzione delle stazioni eoliche interesseranno superfici boscate.
A tal riguardo si ritiene osservare che:
- tali aree risultano essere sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i. (**Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142** lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi;
- Articolo 131. (Salvaguardia dei valori del paesaggio) 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si **intendono parti** di territorio i cui caratteri **distintivi** derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- Articolo 134. (Beni paesaggistici)
1. Sono beni paesaggistici: b) le aree indicate all'Articolo 142;

Per la realizzazione di tali interventi nelle aree boscate occorrono predisposizioni di mutazione alla **destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata dove è opportuno attestare** la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

Per la realizzazione di tali interventi nelle aree boscate occorrono predisposizioni di mutazione alla **destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata dove è opportuno attestare** la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

WWF for a living planet®

Si rammenta inoltre :
- che l'intervento proposto si colloca lungo un corridoio ecologico boschivo composto da boschi individuati dalla Rete Ecologica del Savonese, che dalla località Bric Chioggia si estende fino al Piano dei Corsi.

- La presenza di:
VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI).
La zona ricade a pieno titolo all'interno del VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI), Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Complesso paesistico del Melogno e della dorsale Alpino-apenninica del savonese, ove si legge: " *..è di notevole interesse perché zona boscata di notevole estensione, ricca di..seguono elenco specie vegetali...che le conferiscono il caratteristico aspetto ligure-piemontese...il complesso è attraversato a numerosi sentieri che offrono visuali ora chiuse dalla fitta cornice vegetale, ora aperte sulla costa ligure, ora sull'inero arco alpino-piemontese...*".
Considerato inoltre che nello stesso D.M. si legge che...
(La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria ..ha riferito che ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione).
Difatti:

> *".Tale Complesso è vincolato, come da motivazioni contenute nel citato provvedimento di tutela, "perché zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci, etc., che le conferiscono il caratteristico aspetto ligure-piemontese" ed ancora perché "è attraversato da numerosi sentieri che offrono visuali ora chiuse dalla fitta cornice vegetale, ora aperte sulla costa ligure, ora sull'intero arco alpino piemontese", con segnalazione dei "sentieri di Pian dei Corsi, del Colle di S. Giacomo e delle tagliate che nei secoli passati erano gli unici collegamenti tra l'entroterra e la costa*".

I beni paesaggistici tutelati dal Codice, in quanto categorie del paesaggio, direttamente interessate dalle opere in progetto, come da delimitazioni riportate sul sito del SITAP del MIBAC, corrispondono ai "territori coperti da foreste e da boschi" ed alla fascia contermine a corsi d'acqua pubblici, di cui all'articolo 142 del Codice.

Il progetto in questione inciderebbe sulla valenza paesaggistica dei luoghi considerando anche la presenza di altri siti eolici nell'areale.

Si osserva inoltre che: nella RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 349 del 12 dicembre 2007 in relazione al procedimento autorizzativo del parco Eolico di Rialto, si leggeva:

"(...) Relazione paesaggistica: nella relazione paesaggistica sono fornite le mappe di visibilità ed i fotoinserimenti, anche rispetto ai due parchi eolici esistenti **(Calice e Bormida – Madonna della Neve – sono intervisibili).**
Dato per acquisito che la tipologia di opere in oggetto è comunque incidente dal punto di vista paesistico, in quanto salvo rare eccezioni sono collocate in zone molto esposte per catturare la massima energia del vento e sono di ragguardevoli dimensioni, nel caso in esame gli elaborati tecnici descrittivi a supporto del progetto ne evidenziano la criticità, in quanto gli interventi proposti introducono una serie di trasformazioni al suolo che inducono a ritenere fuori scala il complesso degli interventi e probabilmente discutibile la

WWF for a living planet®

scelta del sito. Le opere accessorie non sono aspetti secondari ad un intervento del genere, in quanto rischiano di determinare ricadute paesaggistiche ben più gravi delle stesse torri eoliche, incidenti e non mitigabili per loro natura, stravolgendo la percezione ravvicinata del sito con opere difficilmente recuperabili in un secondo tempo. La proposta risulta mal inserita nel contesto d'ambito, e le nuove opere risultano possibili solo con la realizzazione di nuove piste e interventi di sistemazione al suolo che si ritengono a priori troppo incidenti e poco mitigabili.

L'inserimento su un crinale in serie a due impianti esistenti/in fase di realizzazione deve essere studiato a scala di insieme per escludere l'effetto barriera presumibile in oggi sulle componenti avifaunistiche di pregio segnalate nell'ambito. A scala puntuale, le alterazioni morfologiche indotte dalla realizzazione di due aerogeneratori (wtg 2 e 3) ***implicano la loro non autorizzabilità ai fini paesistici****...(...)."*

.....In conclusione, l'assetto di impianto proposto evidenzia quindi ***elementi di incongruenza con gli indirizzi della DGR n. 966/2002*** *ed è pertanto da ritenersi inammissibile.....".*

L'assetto di impianto proposto evidenzia quindi elementi di incongruenza con gli indirizzi della DGR n. 966/2002 ed è pertanto da ritenersi critico.

In conclusione, Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Impianto eolico proposto comporta impatti negativi sulle matrici suolo, flora, rumore e paesaggio che non trovano alleviamento la semplice introduzione di mitigazioni.

Dove il crinale inedificato risulti in più punti già profondamente segnato dagli aerogeneratori realizzati in passato e dalla presenza di via Pian dei Corsi, le nuove opere previste comportano una profonda trasformazione di aree in cui il bosco ed il suolo sono ancora in condizioni naturali